



## **Delibera della Giunta Regionale n. 147 del 28/03/2012**

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 1 Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori

Oggetto dell'Atto:

D.G.R. N. 190/2010 AD OGGETTO "CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MOVIMENTO SHALOM ONLUS" - REVOCA A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AVVIATO A SEGUITO DELLA DGR 533/2010.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente**

PREMESSO che

- a) con deliberazione n.125 del 15 febbraio 2010, la Giunta Regionale ha inteso fornire indicazioni in merito ai poteri spettanti agli organi ed agli uffici regionali *"nel periodo che intercorre tra la scadenza naturale del mandato e l'insediamento del nuovo Presidente eletto"*, ovvero nel periodo antecedente il rinnovo degli organi elettivi;
- b) con l'indicato provvedimento è stato stabilito che nel suddetto periodo gli uffici della GR *"sono tenuti a sottoporre all'approvazione della Giunta e del Presidente [...] tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione di governo dell'ente e dell'attività amministrativa della Regione"*;
- c) in esecuzione dell'indicata deliberazione, risultano adottati numerosi provvedimenti, da parte del Presidente e della stessa Giunta regionale, esorbitanti l'ambito della ordinaria amministrazione;
- d) a Corte Costituzionale ha chiarito, anche recentemente, che agli organi regionali in scadenza di mandato si applicano i medesimi principi che limitano le attribuzioni degli organi cessati anticipatamente dalle funzioni, ed in particolare, le regole sottese all'istituto della *prorogatio*, in guisa che, durante la fase pre-elettorale e fino alla sostituzione, gli organi dispongono *"di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio"* (Corte Cost., n.68 del 3 marzo 2010);
- e) la Consulta ha, altresì, rilevato che una proroga riferita al lungo periodo elettorale teso al rinnovo di tutti gli organi regionali, con esclusione di limiti sostanziali o procedurali, urterebbe con la *ratio* dell'istituto della *prorogatio*, quale punto di bilanciamento fra il principio di rappresentatività e quello di continuità delle istituzioni;
- f) alla luce degli indicati principi è emersa l'erroneità dei presupposti fondanti l'indicata deliberazione n.125 del 15 febbraio 2010 ed il contrasto del provvedimento medesimo con principi riconosciuti come immanenti al sistema ordinamentale e, pertanto, inderogabili;
- g) pertanto, nell'esercizio dell'autotutela, si è provveduto, con DGR n. 497 del 10.06.2010, ad annullare la deliberazione di Giunta regionale n. 125 del 15 febbraio 2010;

PREMESSO, altresì

a) che con Delibera di Giunta regionale n. 501 dell'11 giugno 2010, tra l'altro:

a. 1 sono stati fissati i tetti programmatici della spesa regionale, sia per gli impegni che per i pagamenti, così come prevista nei documenti di programmazione finanziaria 2010 ai fini del patto di stabilità interno, attribuendo un obiettivo programmatico a ciascuna Area Generale di Coordinamento come analiticamente rappresentato nell'allegato C al medesimo provvedimento n. 501/2010;

a.2 è stato affidato a ciascuna Area di Coordinamento l'onere di verifica delle eventuali maggiori spese da assumere, sia per competenza e/o per cassa, rispetto al tetto programmatico fissato, il cui mancato assolvimento potrebbe procurare un danno certo e grave all'ente, ovvero, qualora non ricorrano le suesposte condizioni, di individuare le eventuali spese rientranti nel patto di stabilità

interno che non rivestono carattere di obbligatorietà, per le quali non risulta ancora assunto alcun provvedimento di impegno e/o di liquidazione, con onere di comunicazione delle predette informazioni alla competente Area Bilancio, Ragioneria e Tributi entro quindici giorni dalla trasmissione del provvedimento, al fine di permettere l'assunzione di eventuali misure specifiche di razionalizzazione e contenimento degli impegni e pagamenti, per raggiungere il duplice obiettivo di contenere la spesa nei limiti imposti dal patto di stabilità interno e, nel contempo, di assicurare il rispetto degli obblighi assunti;

a.3 è stata attribuita ad ogni Coordinatore la responsabilità del rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno relativamente alle spese di competenza della propria Area attraverso una puntuale ed attenta programmazione, limitando i pagamenti, tenuto conto dell'andamento tendenziale della spesa e fino all'adozione di ulteriori determinazioni da parte della Giunta Regionale, agli oneri per il personale, alle spese di cui all'art.32, lett.) B della L.R. 7/02 ed ai casi urgenti ed indifferibili, evitando, altresì, di portare a perfezionamento giuridico obbligazioni relative a spese che non rivestano il medesimo carattere di urgenza ed indifferibilità;

a.4 è stato stabilito di limitare i pagamenti agli oneri per il personale, alle spese di cui all'art. 32, comma 4, lett. B) della L.R. 7/02 ed ai casi urgenti ed indifferibili, evitando, altresì, di portare a perfezionamento giuridico obbligazioni relative a spese che non rivestano il medesimo carattere di urgenza ed indifferibilità.

- b) con deliberazione del 2 luglio 2010, n. 533, successivamente modificata dalla deliberazione del 22 luglio 2010, n. 560, la Giunta regionale ha disposto l'attivazione del procedimento teso all'esercizio del potere di autotutela per le rispettive deliberazioni indicate nell'elenco allegato alla surriferita D.G.R. n. 533/2010, sospendendo, nel contempo, gli effetti dei provvedimenti emessi nei 46 giorni antecedenti le consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, incaricando ciascuna AGC di procedere ai connessi adempimenti istruttori;
- c) con deliberazione dell'8 ottobre 2010, n. 689 è stato rideterminato il riparto del tetto programmatico 2010 assegnato a tutte le Aree Generali di Coordinamento in euro 4.282.181.654,94, per quanto riguarda gli impegni, ed in euro 3.185.023.565,10, per quanto riguarda i pagamenti;
- d) nell'elenco allegato alla deliberazione n. 533/2010 figura la deliberazione n. 190 del 05/03/2010 "Concessione contributo finanziario all'associazione di volontariato Movimento Shalom onlus";
- e) con nota prot. 2010.0628531, del 23.7.2010, il Settore Affari generali della Presidenza e Collegamento con gli Assessori dell'A.G.C. 01 ha comunicato al "Movimento Shalom onlus" il formale avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e ss della L.241/90, ed ha invitato lo stesso a presentare eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione;
- f) non è pervenuta alcuna osservazione, nei termini assegnati dal Settore e a tutt'oggi, da parte del "Movimento Shalom onlus" in relazione al formale avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e ss della L.241/90;

RILEVATO che

- a) Con la D.G.R. n. 190/2010 è stato concesso un contributo finanziario di euro 30.000,00 all'associazione di volontariato denominata "Movimento Shalom onlus", per la realizzazione del progetto di attivazione di un ambulatorio pediatrico a servizio dell'orfanotrofio di Lumbilà e dell'intera provincia di Oubritenga in Burkina Faso. In seguito all'approvazione della delibera è stato emesso il relativo decreto dirigenziale di impegno di spesa (n. 44 del 23.3.2010);

- b) Il suindicato contributo è stato imputato sulla U.P.B. 6.23.237 - Cap. 216 "Sostegno a progetti e programmi nei paesi in via di sviluppo" bilancio gestionale 2010;
- c) il Settore Affari generali della Presidenza e Collegamento con gli Assessori dell'A.G.C. 01 , con nota del 24.3.2010, ha richiesto la documentazione ai fini della liquidazione dell'acconto non superiore al 50%;
- d) Con DGR n. 501 dell'11.6.2010, come sopra specificato, è stato stabilito di limitare i pagamenti agli oneri per il personale, alle spese di cui all'art. 32, comma 4, lett. B) della L.R. 7/02 ed ai casi urgenti ed indifferibili, evitando, altresì, di portare a perfezionamento giuridico obbligazioni relative a spese che non rivestano il medesimo carattere di urgenza ed indifferibilità.
- e) L'associazione beneficiaria, con nota del 25.6.2010, nell'allegare la documentazione necessaria, ha richiesto la liquidazione dell' acconto;

## CONSIDERATO

- 1) che deliberazione di Giunta regionale n. 190/2010, costituisce atto eccedente l'ordinaria amministrazione adottato nel periodo pre-elettorale, corrispondente ai 46 gg antecedenti le consultazioni elettorali, allorquando gli organi politici regionali in scadenza di mandato già disponevano di poteri attenuati ed attraverso il quale risultano sottratti alla nuova Giunta gli ambiti di operatività e di competenza garantiti dalla vigente normativa regionale,
- 2) che per la deliberazione di Giunta regionale n.190/2010 non è ancora avvenuta la liquidazione delle somme, non essendo stato adottato alcun atto esecutivo o applicativo, per cui in conseguenza della stessa non si è instaurata alcuna obbligazione giuridicamente vincolante;
- 3) che sussiste l'interesse pubblico concreto e attuale alla revoca dello stanziamento previsto con la deliberazione di G.R. n. 190/2010, a favore dell'associazione di volontariato Movimento Shalom onlus, poiché la detta iniziativa non si configura come atto urgente o indispensabile e che, al contrario, nell'ottica di favorire la stabilizzazione ed il riequilibrio dei conti regionali, può essere revocata;

PRESO ATTO pertanto che dalle risultanze del procedimento istruttorio si ricava la sussistenza dei presupposti per disporre la revoca, in autotutela, della deliberazione di Giunta regionale n. 190 del 05/03/2010 "Concessione contributo finanziario all'associazione di volontariato Movimento Shalom onlus".

## VISTI

la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  
la legge regionale n. 7/2002,  
la legge regionale n. 2/2010,  
la legge regionale n. 3/2010,  
la legge 165 del 2 luglio 2004,  
il vigente Statuto regionale,  
la DGRC n. 501 dell'11/6/2010,  
la DGRC n. 533 del 2/7/2010 e s.m.i.,  
la DGRC n. 689 dell'8 ottobre 2010,

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

## DELIBERA

per le motivazioni svolte in premessa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. di revocare a conclusione del procedimento istruttorio attivato con la deliberazione di Giunta regionale n. 533/2010, la deliberazione di Giunta regionale n. 190 del 05/03/2010 "Concessione contributo finanziario all'associazione di volontariato Movimento Shalom onlus";

Il presente provvedimento è inviato, all'AGC 01, per la successiva notifica al Movimento Shalom onlus, all'AGC 08 e al Settore BURC per la pubblicazione.